

# **REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.4.2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 14.9.2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.12.2023

# Capo I - Disposizioni generali

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il mercato settimanale e le forme di commercio su aree pubbliche, nonché le cessioni a scopo solidaristico e carattere non commerciale di specifici beni ed è redatto secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale.
2. Le seguenti disposizioni si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

## Art. 2 - Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. Il Comune di Costa Masnaga avendo una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, nel caso di provvedimenti e determinazioni riguardanti le materie indicate dall'art. 19 - comma 4 della Legge Regionale n. 6/2010 non è tenuto all'istituzione della commissione consultiva, ma unicamente a consultare preventivamente le Associazioni di Categoria.

## Art. 3 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione viene rilasciata contestualmente al rilascio della concessione, valida dodici anni, secondo le procedure di cui alla Legge Regionale.
3. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività. Fatti salvi i casi di subingresso ad altre autorizzazioni, a ciascun soggetto non può essere rilasciata dal Comune più di una nuova autorizzazione per il commercio in forma itinerante.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare ed abilitano alla vendita di prodotti del corrispondente settore e per il commercio su posteggio, con riferimento anche alla tipologia di prodotto specifico, ove previsto.
5. L'autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, purchè ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione ed il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

## Art. 4- Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve essere presentata al Comune con le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 6 del 2.2.2010.
2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione al commercio itinerante deve essere presentata tramite il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). Il rilascio dell'autorizzazione avverrà entro 90 giorni, previa verifica dei requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali nel caso di vendita di alimenti e bevande.

## **Art. 5 - Subingresso**

1. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune, pena la decadenza del titolo ad esercitare l'attività del dante causa, mediante Scia da trasmettere sulla piattaforma [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).
2. Il subentrante mortis causa può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
3. Il responsabile del servizio può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.
4. La cessione dell'azienda comporta anche il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

## **Art. 6 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è revocata:
  - a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 16 giornate complessive, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi;
  - c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre un anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;
  - d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010;
  - e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare;
2. L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non inferiore ai 20 giorni, in caso di recidiva (cioè aver commesso per 2 volte nell'arco di 12 mesi la medesima violazione) delle seguenti violazioni: - mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali; - ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo; - danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo; - mancato sgombero dell'area del mercato entro le ore 14.00.
3. Relativamente al commercio su posteggio, i periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, impegni per cariche elettive politiche e sindacali, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro i sette giorni successivi al primo giorno di assenza, con comunicazione da inviare all'ufficio commercio.
4. L'autorizzazione è inoltre sospesa nel caso di mancato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche entro i termini di legge (sia nel caso del pagamento in un'unica soluzione, sia nel caso di rateizzazione dell'importo), fino al pagamento della tassa e comunque per un periodo massimo di 4 mesi, oltre al quale l'autorizzazione sarà revocata.

## **Art. 7 - Modalità di vendita**

1. L'attività di vendita può essere esercitata esclusivamente da parte del titolare dell'autorizzazione oppure dai soci, dagli associati in partecipazione, dai dipendenti e dai collaboratori familiari, così come attestato dalla carta d'esercizio telematica o da documentazione nel caso di contratti a tempo determinato.
2. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e la carta di esercizio ad ogni richiesta dell'autorità di vigilanza.

## Capo II - AREA MERCATO

### Art. 8 - Ubicazione del mercato

1. Il mercato del Comune di Costa Masnaga si tiene ogni lunedì in piazza del mercato.
2. L'area del mercato è costituita da 42 posteggi, come risulta nell'allegata planimetria, nella quale sono individuate, per ogni posteggio le seguenti categorie e sottocategorie merceologiche:
  - n. 28 posteggi riservati al settore non alimentare, suddivisi nelle seguenti categorie merceologiche:
    - a) abbigliamento uomo donna e bambino
    - b) prodotti per la casa
    - c) merceria
    - d) pelletteria e calzature
    - e) tessili e biancheria per la casa
    - f) fiori e piante
  - n. 11 posteggi riservati al settore alimentare, suddivisi nelle seguenti categorie merceologiche:
    - a) Alimentari, frutta e verdura
    - b) formaggi e salumi
    - c) rosticcerie e girarrosto
    - d) dolciumi
    - e) pescherie
    - f) prodotti di caffetteria e relativa somministrazione
  - n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli
  - n. 1 posteggio riservato ai battitori. Per quanto attiene la gestione dei battitori si osservano le disposizioni contenute nell'art. 26 della L.R. 6/2010 e smi.

Tali settori merceologici dovranno essere rispettati anche in caso di cessione di ramo d'azienda. Eventuali cambi di categorie merceologiche potranno essere richiesti al Comune solo nel caso in cui la stessa categoria sia mancante.

3. Eventuali atti relativi a cambi di categoria merceologica dei posteggi, verranno adottati dalla Giunta Comunale.

### Art. 9 - Dimensione dei posteggi, copertura banchi, posizionamento merci

1. La dimensione dei posteggi va da un minimo di m 4x2 ad un massimo di m 9x3.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati e sollevati dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.

3. L'eventuale copertura del banco deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia, da non precludere la visuale degli altri banchi e ad un'altezza minima dal suolo di m 2,50, salvo le coperture necessarie affinché i prodotti messi in vendita non subiscano danni, nei casi di esposizione al sole, pioggia e intemperie.
4. E' fatto obbligo tenere il mezzo di lavoro all'interno del posteggio, senza superamento dello spazio assegnato.

#### **Art. 10 - Orario**

1. Il mercato si svolge dalle ore 8.00 alle ore 12.30
2. L'accesso all'area di mercato deve aver luogo entro le ore 7.00 e il posizionamento dei banchi entro le ore 7.30.

L'area di posteggio deve essere lasciata libera entro le ore 14.00.

Non è permesso iniziare le operazioni di smontaggio dei banchi prima delle ore 12.30

Tale orario può essere disatteso in caso di condizioni meteorologiche e climatiche particolarmente sfavorevoli.

3. Eventuali modifiche agli orari stabiliti verranno effettuate con atto del Sindaco.
4. La mancata presenza del titolare del posteggio alle ore 8.00 verrà annotata sull'apposito registro della spunta dal personale dell'ufficio polizia locale. Ciò comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore occasionale secondo le modalità previste al successivo art. 13.
5. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con il 25 dicembre o con l'1 gennaio, a richiesta di almeno la metà degli operatori assegnatari, si potrà fissare una diversa data di svolgimento.

Nel caso di altre festività cadenti nel giorno di mercato, lo stesso potrebbe essere svolto, su richiesta delle associazioni di categoria e con la presenza di almeno la metà degli operatori assegnatari, nella medesima giornata festiva. In tal caso gli operatori dovranno occuparsi dell'apertura e chiusura della piazza e della completa pulizia della stessa, con sgombero dei rifiuti prodotti.

#### **Art. 11 - Circolazione nell'area mercatale**

1. Durante lo svolgimento del mercato, su tutta l'area interessata è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.
2. L'esercente deve assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi di emergenza e pronto intervento, dimostrando la possibilità di procedere ad una sollecita chiusura della copertura del banco.

#### **Art. 12 - Disposizioni generali sul posteggio**

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, nel rispetto della tipologia merceologica del posteggio e dei requisiti igienico sanitari necessari.
2. I concessionari dei posteggi hanno l'obbligo:

- al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, di provvedere alla pulizia del posto stesso raccogliendo i rifiuti con idonei contenitori;
- di tenere il posteggio ordinato e pulito;
- di provvedere allo sgombero del materiale ingombrante, quali imballaggi, cassette, ecc.;
- di non ingombrare altro spazio all'infuori di quello avuto in assegnazione;
- di tenere un contegno corretto, riguardoso ed educato nei rapporti con il pubblico;
- di usare bilance, pesi e misure in ottimo stato di conservazione, disposte in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente la pesatura. - di tenere presso il posteggio un estintore

### **Art. 13 - Assegnazione temporanea giornaliera dei posteggi non occupati**

1. Trascorso l'orario fissato per il posizionamento dei banchi, ossia le ore 8.00, i posteggi dei venditori ambulanti abituali rimasti vacanti sono assegnati, tramite spunta, ai venditori ambulanti occasionali presenti sul mercato alle ore 8.00.
2. L'assegnazione sarà effettuata tenuto conto della graduatoria di spunta redatta in base alle presenze dei venditori occasionali. Sono ammessi alle operazioni di spunta il titolare dell'autorizzazione oppure i soci, gli associati in partecipazione, i dipendenti e i collaboratori familiari, così come attestato dalla carta d'esercizio telematica o da documentazione nel caso di contratti a tempo determinato.
3. Nel caso di parità della graduatoria la precedenza sarà determinata dall'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione del registro delle imprese.
4. Agli operatori che rifiutano i posteggi disponibili non verrà conteggiato il punto di presenza, mentre questo sarà attribuito a quelli rimasti esclusi per mancanza di posteggi.
5. Non potrà essere assegnato in spunta ad operatore autorizzato al commercio del settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare e viceversa.
6. La posizione nella graduatoria di spunta e i diritti connessi si trasmettono al subentrante nel ramo d'azienda relativo all'autorizzazione con la quale il cedente ha acquisito il punteggio di presenza. L'operatore non può trasferire la titolarità delle sole presenze effettuate alla spunta.
7. Sono cancellati dalle graduatorie di spunta nel mercato settimanale i soggetti che non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio precedente (in rapporto anche al periodo di inizio delle presenze di spunta, nel caso di triennio iniziato), nonché coloro che durante l'ultimo anno non si sono presentati per le operazioni di spunta.

### **Art. 14 - Spostamento temporaneo di posteggio**

1. Il servizio commercio, in presenza di esigenze particolari che impediscono l'utilizzo del posteggio, può disporre che vengano temporaneamente occupati spazi diversi da quelli assegnati.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori titolari di concessione avviene, sentiti gli operatori e le Associazioni di categoria, tenendo conto delle divisioni merceologiche e degli spazi a disposizione, delle dimensioni e delle caratteristiche dei posteggi disponibili e delle attrezzature di vendita.

## **Art. 15 - Cambio di posteggio e aumento di superficie**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'ufficio commercio apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero, specificando il posteggio che si intende occupare, per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglienza dell'istanza.
2. In caso di pluralità di domande di cambio posteggio, l'ufficio commercio forma un'apposita graduatoria, con i seguenti criteri di priorità: anzianità di presenza maturata nel singolo mercato, anzianità di iscrizione nel registro delle imprese ed anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, data di presentazione al protocollo dell'istanza.
3. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'ufficio commercio apposita istanza di scambio reciproco di posteggio. Il funzionario responsabile dispone lo scambio delle concessioni di posteggio verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati.
4. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione saranno accolte nel caso in cui vi siano posteggi idonei disponibili.

## Capo III - Posteggi isolati

### Art. 16 - Situazione esistente

1. Nel territorio comunale è presente, in piazza S. Maria Assunta, un posteggio isolato adibito a distributore di acqua naturale.

### Art. 17 - Istituzione e assegnazione di posteggi isolati

1. I posteggi isolati vengono istituiti con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di specifiche richieste di terzi o su iniziativa della Giunta stessa. La durata delle concessioni è di dodici anni.

2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:

- a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun posteggio;
- b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun posteggio;
- c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
- d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.

3. I posteggi isolati sono assegnati con le medesime procedure previste per il rilascio di concessione dei posteggi nel mercato.

## Capo IV - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

### Art. 18 - Disposizioni per i commercianti itineranti

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, esercitato da operatori in possesso della prescritta autorizzazione, è svolto con veicoli mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore a 60 minuti. Alla scadenza devono essere effettuati successivi spostamenti ad una distanza minima di m 500.

2. Il Comune, mediante provvedimento del responsabile del servizio commercio, ha la facoltà di determinare aree nelle quali agli operatori è possibile effettuare soste prolungate nei casi di particolare necessità supportate dal prevalente interesse pubblico.

3. Nel giorno di mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'area mercatale e nelle zone circostanti, fino ad una distanza di 500 metri.

4. L'operatore che sia titolare di concessione di posteggio in un mercato non può esercitare l'attività in forma itinerante nei giorni in cui si svolge il mercato stesso, mediante l'utilizzo della medesima autorizzazione.

5. L'esposizione delle merci è possibile esclusivamente sul veicolo adibito al trasporto delle stesse; è pertanto vietata la vendita con l'uso di bancarelle.

6. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, attuata mediante la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago, deve rispettare le prescrizioni in materia di "tesserino di riconoscimento" per gli incaricati alla vendita.

7. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio del Comune di Costa Masnaga, ad eccezione delle vie nelle quali è vietata la circolazione e delle vie sottoelencate o aree ove il commercio stesso recherebbe evidente intralcio alla viabilità o per motivi di tutela ambientale: - Via XXV Aprile

- P.zza Colombo
- Via Mazzini
- P.zza S.M. Assunta
- Via dei Cipressi

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **Capo V - Cessioni a fini solidaristici**

### **Art. 19 - Oggetto e soggetti**

1. Le cessioni occasionali ai fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente per poterne valutare le finalità e le attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

2. Si considerano cessioni ai fini solidaristici le attività in cui gli enti predetti, direttamente tramite proprio personale o tramite soggetti volontari, offrono al pubblico le merci di cui al successivo art. 20, in cambio di una offerta libera, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

### **Art. 20 - Beni oggetto di cessione ed esclusioni**

1. Le cessioni a fini solidaristici riguardano:

- a) prodotti alimentari non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- b) prodotti non alimentare di qualunque tipo, ad esclusione di: armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, articoli comunque pericolosi ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria una speciale autorizzazione.

2. Sono invece escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone;
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle concessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

### **Art. 21 - Individuazione delle aree**

1. Le cessioni a fini solidaristici possono essere effettuate nelle seguenti aree: a)  
piazza S. Maria Assunta  
b) piazza G. Colombo  
c) area antistante l'ingresso principale del Cimitero
2. In caso di richieste relative ad aree non previste nel presente articolo, il servizio preposto valuterà caso per caso, se autorizzare o meno la concessione dell'area pubblica richiesta.
3. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

### **Art. 22 - Domanda per lo svolgimento dell'attività e caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo occorre presentare domanda per l'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità previste nel regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico
2. Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate nell'area indicata in modo da:
  - non costituire intralcio al traffico sia motoristico che ciclabile e pedonale;
  - non danneggiare la sede stradale;
  - non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne di terzi;
  - non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigianali e di servizi
3. E' ammesso l'uso di insegne e strutture riportanti i simboli identificati dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.
4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente l'indicazione dell'ente promotore, lo scopo perseguito con la raccolta fondi, la dizione "offerta libera".
5. Non è ammesso l'utilizzo di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose ed altre strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

### **Art. 23 - Iniziative autorizzabili.**

1. Sul territorio comunale è possibile svolgere contemporaneamente fino ad un massimo di due iniziative di cessione a fini solidaristici da parte di soggetti diversi. La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni.

### **Art. 24 - Prescrizioni di sicurezza**

1. Per quanto attiene alle prescrizioni di sicurezza per lo svolgimento di tali attività, valgono le disposizioni previste nel presente regolamento per gli operatori commerciali su aree pubbliche.

## **Capo V - Disposizioni particolari**

### **Art. 25 - Norme igienico sanitarie**

1. I commercianti su aree pubbliche devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche delle attrezzature ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno rispettare l'ordinanza del Ministero della Sanità 3.4.2002.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, degli idonei allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo la predetta Ordinanza del Ministero della Sanità.

### **Art. 26 - Pubblicità dei prezzi**

1. Le merci esposte devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

### **Art. 27 Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non espressamente sanzionate dalla legge regionale o da altre leggi, è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
2. Ogni modifica legislativa nella misura e della fattispecie delle sanzioni amministrative verrà applicata senza dover procedere alla revisione del presente articolo.